



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE IV CIVILE**

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Dott. Caterina CANU       | Presidente                 |
| Dott. Manuela ANDRETTA    | Giudice relatore-estensore |
| Dott. Alessandra FORLENZA | Giudice                    |

**SENTENZA**

*h*

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 201[REDACTED] promossa con atto di citazione notificato il [REDACTED] dicembre 201[REDACTED] a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano

da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a Mi. [REDACTED] luglio [REDACTED] residente in [REDACTED] (MI), v. [REDACTED] n. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, via Gaetano Donizetti, n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Lucio Venturoli e rappresentato e difeso dall'avv. Valter Verneti del Foro di Pavia, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

**Contro**

[REDACTED], nato a Milano il  
14/01/19[REDACTED] ivi residente in [REDACTED] ed elettivamente  
domiciliato in Milano, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED],  
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

**OGGETTO:** cause di impugnazione di testamento e di riduzione per  
lesione di legittima

**CONCLUSIONI:** come da verbale di udienza del 19 maggio 2016, da  
intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

[REDACTED]

*[Handwritten signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 19 dicembre [redacted] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [redacted], proponendo querela di falso avverso il testamento olografo datato 7 febbraio 2014, apparentemente sottoscritto da [redacted] e pubblicato con atto del notaio Albino [redacted] il giorno 8 aprile 2014 (repertorio n. [redacted] e raccolta n. [redacted]), con l'atto di citazione l'attore ha altresì proposto domanda di condanna del convenuto "al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore danni da liquidarsi in separato giudizio e ha chiesto, in via preliminare, "disporre l'inventario dei beni mobili e immobile della signora [redacted] e disporre il sequestro sui beni mobili ed immobili della signora [redacted] provvedendo conseguentemente alla nomina di un custode e curatore dell'eredità giacente che si preoccupi della manutenzione e della conservazione della massa ereditaria con spese a carico del compendio ereditario".

A fondamento delle proprie domande l'attore ha allegato di essere lo zio paterno e l'unico erede legittimo di [redacted] deceduta a [redacted] il 16 marzo 2013 a seguito di recidiva di tumore ovarico; l'attore ha quindi allegato una serie di specifici avvenimenti occorsi tra il 21 gennaio 2013 e il 18 giugno 2013, tesi a evidenziare la personalità di [redacted], compagno di [redacted] [redacted] l'attore ha infine dedotto la falsità materiale del testamento olografo riportante la data del 7 febbraio [redacted] e la firma di [redacted] [redacted] escludendone la riferibilità al *de cuius* sulla base dei rilievi tecnici della dott.ssa Roberta Tacconi in ordine all'apocriefa della predetta scheda testamentaria e sulla base di circostanze estrinseche e, in particolare, sulla base dei seguenti fatti: [redacted] non aveva avvisato nessuno, neppure le proprie amiche e il proprio compagno Giorgio [redacted], dell'esistenza della predetta scheda testamentaria: "Anzi, le sue care amiche e la cognata furono tempestate dalla signora [redacted] in date successive al 07 febbraio [redacted] dalle sue richieste di voler fare testamento e dalle richieste di istruzioni per poterlo realizzare (omissis) Proprio il 07 febbraio 2013 (presunta data della scheda testamentaria in questione), sia la mattina che il pomeriggio sono in compagnia della signora [redacted], le amiche del cuore Norma [redacted] e Tereza [redacted] e proprio in tale data l'amica [redacted] non fa menzione della

sue disposizioni testamentarie. Anzi rileva altresì che proprio in tale data la signora [redacted] confida alle amiche che voleva troncare la relazione con il sig. [redacted] che era da lei sospettato di tradimento"; in data successiva al [redacted] [redacted] compariva l'sms inviato alla cognata T. [redacted] (14-02-2013) e l'email a [redacted] (11-02-2013), il cui contenuto è assolutamente in contrasto con la scheda testamentaria suddetta. Successivamente poi anche in data [redacted] 2013 la signora [redacted] confidava alla signora [redacted] che Lei non aveva ancora fatto testamento e che voleva farlo".

Costituitosi alla prima udienza [redacted] ha contestato il fondamento delle domande, chiedendone il rigetto ed evidenziando, quanto all'autenticità della scheda testamentaria, "la "variabilità di mano della de cuius", conseguenza ella patologia e delle terapie farmacologiche praticate, che hanno inciso sul gesto grafico e sulla scrittura della medesima".

La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica diretta ad accertare l'autografia del testamento impugnato di falso.

La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 19 maggio 2016.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (sessanta giorni e, successivamente, venti giorni) allo scopo assegnati con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., alla predetta udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa è riservata al giudizio del Tribunale in composizione collegiale, poiché è stata proposta domanda di querela di falso (art. 225 c.p.c.).

Preliminarmente alla valutazione del merito di tale domanda va esclusa la nullità della consulenza tecnica d'ufficio dedotta dal convenuto con istanza depositata il 10 maggio 2016 con la quale ne è stata chiesta la rinnovazione sulla base di una serie di considerazioni che sostanzialmente riprendono le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta (alle quali l'ausiliario del giudice aveva peraltro già esaurientemente risposto) e che sono state riproposte nella comparsa conclusionale.

Al punto 1) dell'istanza ex art. 196 c.p.c. la parte convenuta deduce la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio, assumendo che l'ausiliario del giudice abbia arbitrariamente escluso dall'indagine peritale i documenti di cui ai numeri A17 e A18 ("~~Consensi alle prestazioni sanitarie dalla cartella clinica IEO del ricovero del 8.2.2013~~"), A20 e A21 ("~~Consensi alle prestazioni sanitarie dalla cartella clinica IEO del ricovero in data 8.2.2013~~") e che abbia ammesso con riserva i documenti di cui ai numeri A10 ("~~Dichiarazione di conformità dell'impianto termobarometrico datato 20.11.2011~~") e A19 ("~~Modello di comunicazione a terzi dei dati sensibili~~", cartella clinica IEO n. 2001092 del ricovero dell'8.2.2013, prodotto dal signor ~~XXXXXX~~ come documento numero IX"), sebbene abbia argomentato che detti documenti presentano "sorprendenti analogie sostanziali con la scrittura del testamento".

La dedotta nullità non sussiste.

L'ausiliario del giudice ha spiegato, quanto alle scritture di comparazione, quanto segue:

*"Le scritture testuali acquisite per la comparazione sono rappresentate da missive indirizzate ad amici (una lettera e due biglietti augurali comprensivi di buste), da compilazioni di moduli e da annotazioni apposte su documenti e matrici di assegni.*

*Non potendo disporre di scritture di sicura provenienza, è stato eseguito un attento esame di coerenza interna per verificare la congruenza grafica di ogni singola scrittura con tutte le altre. Particolare cautela è stata utilizzata per gli scritti in stampatello e per i caratteri numerici perché meno numerosi e personalizzati rispetto alle scritture in corsivo.*

*L'esame ha portato a escludere dalla comparazione grafica le compilazioni dei docc. A17, A18, A20 e A21 (consensi alle prestazioni sanitarie ricoveri ~~XXXXXX~~) perché opera di altra mano; verosimilmente quella del medico che ha raccolto le firme.*

*Sono state inoltre ammesse con riserva la compilazione in stampatello delle generalità del doc. A10 (dichiarazione di conformità) e quella in stampatello e numeri del doc. A19 (comunicazione a terzi dei dati sensibili, ricovero ~~XXXXXX~~).*

*La prima perché priva di caratteristiche grafiche sufficientemente individualizzanti che consentano di associarla alle altre scritture comparative e, al tempo stesso, perché composta da lettere "A" il cui avvio non avviene dall'alto come nelle altre autografe dei docc. A15, A2, A5 e A7.*

*La seconda per i seguenti motivi:*

*alcune peculiarità grafiche in essa rilevabili si differenziano dai processi ideativi e costruttivi che accomunano le altre scritture comparative prodotte dalle parti (A2, A15, A5, A16). Le differenze riguardano in particolare le lettere "G", "T" ed "E", la derivazione di quest'ultima dalla "B" e le cifre "1" e "8":*

*i tracciati della compilazione in questione si differenziano da quelli della firma autografa apposta in calce allo stesso documento perché più filiformi e meno marcati" (pp. 31 e 32 relazione depositata il 20 ottobre 2010).*

Inoltre, con specifica risposta ai rilievi critici del consulente tecnico di parte convenuta l'ausiliario del giudice ha spiegato che la metodologia della perizia prevede una preliminare fase di valutazione di idoneità delle scritture di comparazione, secondo quanto prescritto dalla bibliografia scientifica in materia (cfr. p. 74, relazione cit., ove si spiega che l'autografia di un documento comparativo "va accertata sottoponendo il documento all'esame di coerenza interna con le altre scritture comparative"). Lo stesso ausiliario del giudice ha chiarito, con specifico riferimento al documento indicato con il numero A19, che "la riserva espressa dal CTU non riguarda la firma sul doc. A19 (vera espressione del consenso) bensì le scritture di compilazione che, pur dovendo corrispondere nei contenuti alle determinazioni del paziente, non sono necessariamente autografe dello stesso in quanto, per impossibilità del paziente o più semplicemente per opportunità, possono essere talvolta compilate dal personale sanitario oppure da un accompagnatore. Tenuto conto che il documento in questione risale al giorno del ricovero d'urgenza, non si può escludere che l'eventuale accompagnatore o il personale sanitario abbia voluto sgravare la signora P. (dolorante e impegnata negli accertamenti clinici)" - situazione risultante dalla cartella clinica del secondo ricovero 8.02.13 - 15.02.13), "lasciandole solo l'incombenza della firma" (p. 75, relazione cit.).

Sempre con riferimento al documento A19 e in specifica risposta al rilievo critico del consulente tecnico di parte convenuta l'ausiliario del giudice ha

chiarito che: *“le differenze rilevate dal CTU tra la compilazione di A19 e le altre scritture comparative riguardano i processi ideo-costruttivi di ben 5 grafemi (tre lettere stampatello e due cifre). In presenza di 5 variazioni qualitative, rinvenibili unicamente in questa breve compilazione e in nessun'altra scrittura comparativa, non basta la “compatibilità” degli altri grafemi richiamata dal CTP per dimostrare l'autografia di A19 (omissis) Le somiglianze, infatti, possono essere determinate dalla casualità (ancor più se riferite a lettera stampatello o numeri) oppure da affinità casuali. Pur avendo rilevato differenze pressorie e ideo-costruttive, la mancanza di scritture comparative più numerose (in stampatello e numeri) non ha permesso al CTU di raggiungere un livello di confidenza sufficiente per escludere in modo assoluto l'autografia della compilazione A19. Da qui la riserva espressa”* (pp. 76 e 77, relazione cit.).

Il consulente d'ufficio ha inoltre risposto alla parte, ribadendo che: *“il confronto interno delle scritture comparative assume importanza fondamentale perché ha il compito di verificarne il requisito primo di idoneità, cioè la loro effettiva autografia. Esso richiede dunque una valutazione accurata e dettagliata del materiale comparativo che non è sempre esperibile e/o condivisibile in sede di acquisizione documentale. Per questo l'esame in questione rappresenta una delle tante fasi che compongono l'iter procedurale dell'accertamento grafico individuale (omissis) Non si capisce dunque quale sia stata l'“arbitraria decisione” se non quella di aver emesso autonomo giudizio e di aver seguito il processo metodologico di riferimento (omissis) in alcuni casi la non autografia di una scrittura comparativa può emergere in modo evidente e immediato già in fase di acquisizione del materiale, consentendo la contestuale e condivisa decisione di esclusione. E' questo il caso delle compilazioni degli altri moduli di consenso (A18, A20, A21)”* (pp.77 e 78, relazione cit.).

Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che *“Il documento A19 non è stato escluso dall'indagine. Il CTU ha regolarmente operato il confronto tra la compilazione di A19 e la scrittura testamentaria, sottolineando altresì le “sorprendenti” analogie riscontrate in riferimento al nominativo “[REDACTED] A [REDACTED]” presente in entrambi i documenti. Tale dato di congruenza è sicuramente atto a dimostrare la provenienza da una stessa mano dei due nominativi anzidetti, ma è altresì chiaro che, non potendo giungere a una conclusione certa sulla riferibilità della compilazione A19 alla signora [REDACTED],*

esso non offre alcun dato certo in merito all'autografia del testamento" (p. 79, relazione cit.).

Con riferimento alle doglianze di cui al punto 2) dell'istanza ex art. 196 c.p.c. di parte convenuta, si osserva che, diversamente dall'assunto di tale parte, il consulente d'ufficio ha tenuto conto delle variazioni grafiche presenti nelle sottoscrizioni apposte in ospedale da [REDACTED]. Alle pagine 30 e 31 della propria relazione l'ausiliare del giudice ha spiegato che: *"Dall'osservazione delle firme apposte in ospedale emergono i seguenti dati:*

*- in esse subentrano fenomenologie grafiche che manifestano la difficoltà di controllo del movimento grafico: difficoltà a collocare correttamente la firma sulla linea preposta, difficoltà a mantenere il rigo, diffuse omissioni letterali e destrutturazioni grafemiche, ecc. Questi aspetti grafici trovano piena coerenza e giustificazione nel quadro clinico sopra descritto;*

*-non vengono invece a mancare le prerogative legate al dinamismo e alla continuità grafica;*

*-si evidenzia variabilità, anche tra firme vergate sullo stesso modello o nello stesso giorno; variabilità che investe non solo gli aspetti più strettamente legati al movimento e alla funzionalità grafica, ma anche i processi ideativi e l'ordine compositivo".*

Quanto ai rilievi critici di cui ai punti 3) e 4) dell'istanza di rinnovazione in esame, si osserva che la parte convenuta ha estrapolato dal contesto una frase del consulente d'ufficio in cui si afferma che *"Tale circostanza"* (cioè il fatto che dalle cartelle cliniche in atti era agevolmente rilevabile come la sintomatologia che poteva influire sulla scrittura della signora [REDACTED] si manifestasse in modo altalenante anche durante la degenza in ospedale), *"unitamente alla mancanza di cartelle cliniche riferite alla data del testamento e alla generale difficoltà a interpretare l'influsso scritturale di una determinata sindrome patologica, è alla base della terza criticità espressa dal CTU a pag. 69 ("difficoltà a determinare le condizioni fisiche della signora [REDACTED] alla data del testamento e le possibili conseguenze sull'esito grafico")"* (pp. 72 e 73, relazione cit.).

Lungi dal manifestare la dedotta *"limitata capacità di esaminare tutti i dati grafologici contenuti nei documenti da periziare"* (punto 3) dell'istanza ex art. 196 c.p.c.) le osservazioni del consulente d'ufficio esprimono i limiti di

un'indagine che non si è potuta condurre su documentazione medica riferita allo stesso giorno di redazione del testamento impugnato: ciò che tuttavia non inficia la completezza dell'indagine peritale, posto che ipotesi di tale genere (documentazione redatta nello stesso giorno del testamento) è affatto rara, seppure sarebbe stata ideale ai fini di una maggiore certezza dei risultati.

Quanto alle doglianze di mancanza di scientificità e di logica e di inconcludenza delle risultanze delle indagini peritali (punti da 5) a 7) dell'istanza in esame), si osserva che le *"sorprendenti analogie"* riscontrate dal consulente d'ufficio tra il documento n. A19 e il testamento impugnato presentano i limiti precedentemente evidenziati in risposta alle doglianze di cui al punto 1) dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio (cfr., in particolare, p. 79, relazione cit.); che le affinità causali individuate dal consulente d'ufficio sono precisi indici grafici individuati nella bibliografia scientifica in materia (cfr. p. 84, relazione cit.); che, come spiegato dall'ausiliario del giudice, la *"dimostrazione di autografia richiede necessariamente la spiegazione delle divergenze"*, poiché *"le similarità, anche quando spontanee e non dovute a imitazione, possono essere determinate dalla casualità o da affinità casuali"* (p. 84, relazione cit.); il consulente tecnico di parte convenuta non dà *"spiegazione alle divergenze qualitative (pagg. 43-68 CTU) che sono alla base del giudizio di apocrifia espresso dal CTU"* (p. 85, relazione cit.).

Non sussiste la lamentata inconcludenza delle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio, poiché quest'ultimo ha svolto le proprie indagini basandosi e facendo puntuale riferimento alla bibliografia scientifica in materia.

Si aggiunga che, come chiarito dallo stesso consulente d'ufficio a pagina 80 della propria relazione in risposta a specifici rilievi del consulente tecnico di parte convenuta, dalla lettura integrale di quanto scritto a pagina 69 della relazione del consulente d'ufficio si rileva che a fianco di *"anomalie formative e incongruenze che potrebbero trovare giustificazione nelle condizioni psico-fisiche della signora [REDACTED]"*, vi sono *"divergenze qualitative che non trovano spiegazione nella variabilità grafica e neppure nella patologia della signora [REDACTED]"* e che, alla luce della legge grafica di Pierre Humbert citata alla pagina 76 della relazione peritale, quest'ultimo passaggio è di fondamentale importanza per capire perché

il consulente d'ufficio propenda, sebbene in termini probabilistici, per l'apocrifia e non l'autografia.

In definitiva, il consulente d'ufficio ha chiarito che sono proprio le divergenze qualitative "riguardanti gli aspetti dimensionali, le spinte espansive e i processi ideo-costruttivi più radicati nella grafo-motricità della signora [redacted], che non trovano spiegazione nella variabilità grafica e neppure nella patologia della signora [redacted]" (p. 69, relazione cit.) che inducono logicamente a ritenere, alla stregua della citata bibliografia scientifica in materia, per l'apocrifia, proprio perché l'autografia presuppone la spiegazione delle divergenze riscontrate (divergenze che, nel caso in esame, non trovano giustificazione alcuna).

Tale logica argomentativa rende le risultanze della consulenza d'ufficio congrue e scientificamente fondate.

Quanto, infine, alla doglianza secondo cui il consulente d'ufficio non avrebbe preso in considerazione l'estensione del testamento e la lunghezza del testo si rileva che l'estensione del testo non rappresenta un elemento di autenticità e che il consulente d'ufficio ha preso in esame anche elementi extra-grafici per identificare, unitamente alle caratteristiche più prettamente grafiche, il profilo scrittorio individuale (cfr. p. 15, relazione cit.).

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente evidenziato deve rilevarsi che non sussistono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e che questa deve considerarsi completa ed esaustiva, basata su argomentazioni di cui non si ha motivo di dubitare, attesa la puntualità e la congruenza logica interna delle stesse.

Alla stregua degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, grafologo [redacted] risulta accertata l'apocrifia del testamento impugnato di falso, concludendo l'ausiliario del giudice - dopo attenta analisi delle caratteristiche tipiche personali della scheda testamentaria e delle caratteristiche tipiche personali dei documenti comparativi e dopo approfondito confronto tra il testamento impugnato e il grafismo di [redacted], separatamente condotto con riferimento al testo, alla data e alla firma - nel senso che:

"i caratteri numerici e la scritta in stampatello "[redacted]" (riga 5) della scheda testamentaria sono:

AUTOGRAFI se confrontati con la compilazione della comparativa A19;

APOCRIFI se confrontati con le comparative A2, A10, A15a, A15b, A15d, A15e, A15f, A15h;

le restanti scritture che compongono la scheda testamentaria, ivi inclusa la firma, sono APOCRIFE”.

“Il testamento olografo pubblicato dal Notaio [redacted] di Milano con atto del [redacted], rep. [redacted], racc. [redacted], non è stato scritto in ogni sua parte e sottoscritto dalla Signora L. [redacted]”. “Il giudizio è formulato con grado di elevata probabilità” (p. 86, relazione cit.).

Le conclusioni raggiunte sono del resto conformi agli accertamenti peritali espletati dalla dott.ssa Roberta Tacconi su incarico dell'odierno attore (doc. n. 24).

In accoglimento della domanda di querela di falso proposta dall'attore va dunque dichiarata la falsità del testamento olografo pubblicato il giorno 8 aprile 2013 dando le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p. (art. 226 c.p.c.).

Quanto alla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni si rileva che non è stato assolto il relativo onere di allegazione, oltre che di prova, in ordine all'an dei danni richiesti, si che la domanda deve essere rigettata.

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il convenuto, soccombente, deve essere condannato a rimborsare all'attore le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo, come da nota spese allegata; oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, grafologo [redacted] M. [redacted] con decreto emesso dal giudice istruttore il 14 novembre 2015 - data del deposito in Cancelleria - (art. 91 c.p.c.).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sulla causa n. 83644/2013 r.g.c.:

1) dichiara la falsità del testamento olografo apparentemente sottoscritto da [redacted] e pubblicato il giorno 8 aprile 2013 dal notaio [redacted] di Milano con atto n. [redacted] di repertorio e n. [redacted] di raccolta;

2) rigetta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta da [redacted] nei confronti di [redacted];

3) condanna [redacted] a rimborsare a [redacted] le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in euro [redacted] per compensi, oltre spese generali come da tariffa professionale forense, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, grafologo [redacted] con decreto emesso dal giudice istruttore il 14 novembre 2015.

Così deciso in Milano, dalla IV Sezione del Tribunale civile, li 11 ottobre 2016

*Il Presidente*  
*Caterina Camu*

*Il giudice estensore*  
*Manuela Andretta*

*Alchette*

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4ª CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
PUBBLICATA  
20 OTT 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr. sc. [redacted] BORRELLI